CAMERA DEI DEPUTATI N. 4824

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RENZULLI, D'AMATO CARLO, MANZOLINI, BORGOGLIO, FERRARINI, ANIASI, CRISTONI

Presentata il 17 maggio 1990

Norme per il rilancio e lo sviluppo del termalismo e delle attività ad esso connesse

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge detta norme per riordinare il settore del termalismo e le partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in questo settore.

Si ritiene che le sollecitazioni che vengono avanzate dagli operatori e l'impegno espresso da molte regioni per sostenere le attività in questione richiedano concreti e rapidi interventi che infondano nuovo impulso alle attività.

È infatti necessario sostenere le regioni nell'attività di loro competenza, destinando loro nuove risorse finanziarie in un contesto programmatico nazionale.

È presente l'esigenza di indicare il definitivo assetto delle partecipazioni azionarie pubbliche nelle aziende e stabilimenti termali dell'*ex* EAGAT, attualmente in liquidazione, nonché delle strutture termali dell'INPS.

Occorre infine tutelare, con una adeguata normativa, le risorse idrotermali quale patrimonio pubblico da salvaguardare e valorizzare.

Nell'analizzare, in particolare, il complesso di queste esigenze, è prioritario sottolineare le nuove valenze che il settore del termalismo rappresenta.

Le potenzialità terapeutiche, espresse dalle risorse idrotermali, hanno acquistato, in questi ultimi anni, nuova considerazione per le caratteristiche « naturali » loro proprie e che risultano, in alcuni casi, sostitutive dei farmaci realizzati con processi tecnologici.

Inoltre, accanto all'azione terapeutica, le risorse termali possono rappresentare

una efficace occasione per il miglioramento della qualità della vita, qualora le strutture ricettive, oltre gli impianti termali, consentano periodi di soggiorno che associno momenti di cura a momenti ricreativi e di distensione psicologica.

Si configurano dunque attività di servizio rivolte al benessere psico-fisico delle persone, articolate sull'integrazione di molteplici elementi rivolti alla cura e destinati al soggiorno.

Sotto il profilo turistico le attività sono esercitate da imprese che, in chiave del tutto attuale, si trovano a gestire e valorizzare sia le risorse naturali che le strutture destinate alla loro fruizione.

Si vuole porre in evidenza tale aspetto in quanto, per le suddette caratteristiche, una disciplina legislativa delle attività turistico-termali può costituire un significativo riferimento per l'industria turistica in generale, anch'essa legata alla prospettiva di valorizzare e preservare quelle caratteristiche naturali, ambientali o culturali che costituiscono la motivazione dei flussi turistici, in una appropriata programmazione dello sviluppo.

Per il settore termale, in particolare, si può associare alla programmazione dell'offerta turistica anche la valutazione, operata su dati epidemiologici internazionali, delle patologie e del loro andamento statistico e territoriale e dunque, per ciascuna categoria di risorse idrotermali, giungere ad una stima dei potenziali utilizzatori.

Questa possibilità facilita la programmazione degli interventi, che trovano nelle statistiche e nelle proiezioni, elaborate dagli enti sanitari internazionali, precisi riferimenti inerenti alla domanda potenziale.

Per quanto concerne l'offerta (risorse idrotermali e strutture ricettive), il dispositivo della presente proposta di legge prevede una programmazione pluriennale degli interventi di incentivazione e sviluppo delle imprese del settore.

La normativa tende a qualificare le imprese sotto il profilo dimensionale e funzionale, così da giungere ad una riorganizzazione del comparto che conti su strutture competitive ed efficienti, in grado di operare sui mercati turistici internazionali con proposte qualificanti.

In particolare viene favorita la costituzione di poli regionali ed interregionali che, per caratteristiche delle risorse idrotermali e per capacità di erogare servizi, possono proporsi quali momenti trainanti per lo sviluppo dell'intero settore.

Da qui il ruolo di coordinamento degli interventi dello Stato affidato, dalla presente proposta, al Ministro del turismo e delle spettacolo.

Si pensa ad uno Stato in grado di fornire, attraverso una funzione programmatoria, servizi reali alle imprese senza per questo ingerirsi negli aspetti gestionali e che debba fornire un quadro programmatico pluriennale (decennale), dando la possibilità a ciascuna impresa di pianificare il proprio sviluppo e quello dei servizi oggetto della sua attività.

La proposta di legge valorizza, inoltre, l'attuale regime di concessione concernente lo sfruttamento delle risorse idrotermali, ribadendo il primario interesse collettivo, nella tutela e valorizzazione delle risorse, attraverso norme vincolistiche ed attuative per la loro salvaguardia dai processi di inquinamento da attuarsi da parte della regione o degli enti locali delegati.

Articolato.

Nel capo I la proposta di legge indica le finalità assunte.

L'articolo 1 in particolare precisa la volontà di consentire e favorire la piena fruibilità da parte dei cittadini italiani e dei turisti esteri delle risorse idrotermali presenti nel Paese. Tale finalità viene conseguita attraverso un complesso di interventi tra loro coordinati e riepilogati nell'articolo 2, in cinque distinte lettere.

La lettera *a)* richiama le azioni di salvaguardia e valorizzazione dei bacini termali; la lettera *b)* gli interventi finanziari destinati al potenziamento degli impianti termali e ricettivi; la lettera *c)* le attività conoscitive in genere, sia riguardo allo stato dei bacini idrotermali, sia inerenti

alla dinamica della domanda di servizio; la lettera *d)* richiama le attività promozionali che saranno poste in essere ed infine la lettera *e)* le competenze dello Stato.

Nel capo II, l'articolato della proposta di legge definisce i compiti dello Stato in materia di termalismo.

L'articolo 117 della Costituzione affida alle regioni le competenze riguardo a questa materia: le competenze statali sono dunque connesse da un lato alla ripartizione tra le regioni delle risorse previste dalla presente legge, dall'altro in attività che, per loro natura, hanno valenza di carattere nazionale.

Le competenze statali riguardo al settore idrotermale possono riassumersi nelle normative di carattere ambientale, sanitario, industriale e turistico.

La volontà di offrire al settore un contesto programmatico univoco e definito richiede che tali competenze trovino momenti di coordinamento e le attività espresse dai singoli Ministeri risultino convergenti nei tempi e nelle finalità.

L'articolo 3 affida tale compito di coordinamento al Ministro del turismo e dello spettacolo in considerazione della prevalente caratteristica commerciale delle aziende del settore e dell'esigenza di potenziare le attività ricreative e culturali che oggi sono alla base di un moderno sviluppo dell'impresa turistica.

Lo stesso articolo indica nella redazione di un piano decennale lo strumento operativo attraverso il quale si realizza l'attività di coordinamento, nonché le procedure per la sua redazione: il Ministro responsabile del coordinamento opera d'intesa con gli altri Ministri che hanno competenze in materia e, in particolare, con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché con le regioni nell'ambito della Conferenza Stato-regioni.

I successivi articoli 4, 5, 6 e 7 specificano le competenze dei Ministri ed i compiti attuativi loro attribuiti.

Prima di analizzare tali competenze, è opportuno soffermarci sulle caratteristiche del piano decennale indicate nell'articolo 8.

Il comma 2 del suddetto articolo 8 precisa che il piano decennale contiene gli obiettivi generali che dovranno essere conseguiti nell'arco dei dieci anni.

Allo scopo è previsto un primo periodo di 12 mesi durante il quale vengono raccolte le informazioni e predisposti gli atti necessari alla definizione degli obiettivi e delle modalità attuative.

Successivamente, definito il piano decennale si provvede alla sua suddivisione in piani triennali con i rispettivi obiettivi.

Il suddetto articolo 8 specifica altresì, nel comma 4, le azioni oggetto della pianificazione triennale. In particolare saranno programmate le attività conoscitive, le opere di valorizzazione dei bacini idrotermali, la ripartizione tra le regioni dei contributi per l'ammodernamento e lo sviluppo delle strutture termali e ricettive, le attività promozionali, i contributi per lo sviluppo dei poli idrotermali regionali ed interregionali.

Affinché, al termine del primo periodo di dodici mesi, siano disponibili tutte le necessarie informazioni, gli articoli 4, 5, 6 e 7 indicano le azioni che i singoli Ministri competenti dovranno porre in essere.

Le competenze del Ministro della sanità sono individuate dall'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, che affida all'Istituto superiore di sanità il compito di proporre al Ministro della sanità, che l'emanerà con proprio decreto, il catalogo delle risorse idrotermali nazionali classificate secondo le caratteristiche fisico-chimiche e proprietà terapeutiche loro proprie.

Nella lettera *b)* del suddetto comma 1 dell'articolo 4 si affida allo stesso Ministro della sanità il compito di definire, entro i citati dodici mesi, gli obiettivi, i criteri e le modalità attuative delle attività conoscitive che saranno poste in essere nell'ambito dei piani triennali.

Le lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 4 impegnano il Ministro ad emanare decreti concernenti i requisiti professionali del personale addetto all'erogazione delle cure e dei trattamenti termali nonché le norme atte a garantire l'efficacia di detti trattamenti ed i requisiti igienico-sanitari delle strutture e delle attrezzature.

Il comma 2 dello stesso articolo 4 impegna infine il Ministro della sanità ad aggiornare, nel corso del piano decennale, il catalogo delle risorse ed a relazionare sugli esiti delle attività conoscitive poste in essere durante i singoli piani triennali.

Le competenze del Ministro del turismo e dello spettacolo sono definite nell'articolo 5, che integra, pertanto, i compiti di coordinamento inizialmente indicati nell'articolo 3.

Il comma 1 dell'articolo 5 specifica gli adempimenti necessari alla redazione del piano decennale che, come già illustrato, vanno realizzati nei primi dodici mesi dall'entrata in vigore della legge.

In particolare, la lettera *a)* del comma 1 prevede la determinazione degli obiettivi e delle modalità attuative per lo svolgimento delle attività conoscitive inerenti alla domanda turistica nazionale ed internazionale e riguardo alle tecniche di promozione dell'offerta turistica idrotermale.

La lettera *b)* del medesimo comma 1 impegna il Ministro nella definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e dimensionali che le imprese operanti nel settore del termalismo debbono possedere.

L'importanza di questa lettera, nel complesso del dispositivo legislativo, risulta evidente: si intende infatti stimolare e sostenere processi di integrazione e fusione tra imprese che consentano ed assicurino, a ciascuna impresa, di conseguire la massima efficienza e di utilizzare i benefici derivanti dall'opera di promozione in Italia e dall'estero dell'offerta turistico-termale.

La lettera *c)* del comma 1 prevede l'individuazione e la promozione dei poli idrotermali regionali ed interregionali.

Il comma 2 dello stesso articolo 5 fa invece riferimento alle attività di competenza del Ministro del turismo e dello spettacolo inerenti all'attuazione del piano decennale e dei piani triennali.

Si tratta di compiti di controllo circa l'efficacia e la funzionalità degli esiti delle attività conoscitive poste in essere durante il primo periodo di dodici mesi e nell'ambito di ciascun piano triennale, nonché la definizione degli obiettivi per i suddetti piani.

L'articolo 6 definisce le competenze del Ministro dell'ambiente.

Anche in questo articolo il comma 1 è riferito alle attività propedeutiche alla redazione del piano, che consistono nella definizione delle norme per la salvaguardia e il monitoraggio delle condizioni ambientali dei bacini idrotermali e nella definizione delle norme vincolistiche cui le regioni e gli enti preposti dovranno far riferimento.

Sono, allo scopo, previste attività conoscitive riguardanti i singoli bacini idrotermali.

Il comma 2 dello stesso articolo 6 indica le competenze del Ministro nel corso dell'attuazione dei piani triennali.

L'articolo 7 definisce le competenze del Ministro delle partecipazioni statali, il quale partecipa alla redazione del piano decennale e provvede ad individuare, d'intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, le esigenze di capitalizzazione delle aziende termali a capitale pubblico.

L'articolo 8 riassume l'articolazione del piano decennale precedentemente già illustrate.

L'articolo 9 istituisce, presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, il Fondo di gestione destinato a raccogliere le risorse finanziarie per tutti gli interventi previsti dalla presente legge, comprese le esigenze di ricapitalizzazione delle società a capitale pubblico.

La gestione del Fondo è affidata al Ministro del turismo e dello spettacolo, che opera d'intesa con gli altri Ministri.

Il capo III della proposta di legge disciplina le aggiuntive competenze delle regioni nell'ambito delle attività previste dal presente dispositivo legislativo.

L'articolo 10 attribuisce alle regioni il compito di definire, mediante apposite cartografie, l'estensione territoriale dei bacini idrotermali e di provvedere all'istituzione di apposite strutture consortili tra gli enti locali qualora non siano già presenti momenti istituzionali che possano assolvere ai compiti nel seguito indicati.

La lettera *c)* dello stesso articolo prevede che le regioni deleghino agli enti territoriali ed ai consorzi le opere di progettazione e realizzazione inerenti al monitoraggio, alla tutela ed alla valorizzazione delle risorse dei singoli bacini idrotermali.

La lettera *d)* sollecita le regioni ad elaborare specifiche normative urbanistiche che favoriscano lo sviluppo e la piena fruizione degli impianti idrotermali e delle strutture ricettive da parte dell'utenza.

Anche in questo caso si vuole pervenire a *standards* di servizi a livello europeo ed internazionale, nell'ambito dei quali le infrastrutture primarie assumono una particolare rilevanza.

La lettera *e)* attribuisce alle regioni il compito di individuare i bacini idrotermali idonei a favorire lo sviluppo dei poli.

Nell'articolo 11 sono regolati i rapporti tra le regioni e gli organi di governo centrali riguardo alla redazione del piano decennale. In particolare il comma 1 di detto articolo impegna le regioni a presentare una relazione al Ministro del turismo e dello spettacolo, quale coordinatore degli interventi statali, sui piani regionali per la salvaguardia e la valorizzazione dei bacini idrotermali e sui piani riguardanti l'ammodernamento e la promozione delle strutture termali.

I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 11 individuano in maniera particolare le partecipazioni delle regioni alle aziende, il rapporto tra programmazione regionale e piano decennale e il controllo esercitato dalle regioni.

Il capo IV della proposta di legge detta norme inerenti alle aziende e agli stabilimenti termali pubblici.

L'articolo 12 regola il trasferimento delle aziende ex EAGAT ed impegna il comitato di liquidazione istituito dall'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, a trasferire le partecipazioni all'EFIM.

L'articolo 13 prevede le modalità per il trasferimento della proprietà dei beni e la titolarità dei diritti degli stabilimenti termali gestiti dall'INPS.

Il capo V della presente proposta di legge detta quindi le norme transitorie e finali.

Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge contribuisce al potenziamento di un settore della nostra economia ed è intesa anche a migliorare la stessa qualità della vita della popolazione.

Vi invitiamo pertanto ad approvarla nella convinzione che le norme in essa contenute sono efficaci e funzionali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I.

FINALITÀ

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge detta norme per favorire la piena fruizione delle potenzialità terapeutiche delle risorse idro-termali, così come considerate dall'articolo 14 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e lo sviluppo delle attività ad esse connesse.

ART. 2.

(Ambito della legge).

1. Gli interventi di cui alla presente legge si articolano in:

a) criteri ed azioni di salvaguardia e valorizzazione dei bacini idro-termali;

b) contributi in conto capitale per l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti termali e ricettivi;

c) attività conoscitive sullo stato dei bacini idrotermali e sulle dinamiche della domanda interna ed estera di servizi terapeutici e turistici;

d) attività promozionale, nel territorio nazionale ed all'estero, dell'offerta turistico-termale;

e) azioni di coordinamento delle competenze dello Stato in materia di termalismo.

CAPO II.

COMPITI DELLO STATO

ART. 3.

(Attività di coordinamento).

1. Il coordinamento delle competenze dello Stato riguardo al patrimonio idrotermale è esercitato dal Ministro del turismo e dello spettacolo mediante la redazione di un piano decennale d'intervento, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

2. Il piano decennale, articolato in tre piani triennali ai sensi dell'articolo 8, comma 3, è adottato dal Governo su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo.

3. Il piano di cui al comma 2 è redatto dal Ministro del turismo e dello spettacolo d'intesa con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro delle partecipazioni statali, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

ART. 4.

(Compiti del Ministro della sanità).

1. Il Ministro della sanità, per la redazione del primo piano triennale, provvede, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare con proprio decreto:

a) su proposta dell'Istituto superiore di sanità, il catalogo delle risorse idrotermali nazionali, classificate in base alle qualità fisico-chimiche ed alle proprietà terapeutiche;

b) gli obiettivi, i criteri e le modalità attuative delle attività di raccolta dei dati e di ricerca epidemiologica sulle patologie che trovano momento terapeutico nelle risorse idrotermali nazionali. Le at-

tività di ricerca dovranno riguardare sia il territorio nazionale sia, in collaborazione con organismi sovranazionali, aree territoriali internazionali;

c) i requisiti professionali del personale addetto all'erogazione delle cure;

d) le norme atte a garantire l'efficacia del trattamento termale, i requisiti igienico-sanitari delle strutture e le attrezzature indispensabili all'erogazione dei servizi.

2. Il Ministro della sanità provvede altresì, per la redazione dei successivi piani triennali, ad aggiornare, con propri decreti, il catalogo delle risorse di cui alla lettera *a*) del comma 1, a valutare, mediante apposita relazione, gli esiti delle attività conoscitive poste in essere nell'ambito di ciascun piano triennale ed a definire gli obiettivi per il successivo piano triennale.

ART. 5.

(Compiti del Ministro del turismo e dello spettacolo).

1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, oltre ad esercitare le competenze di cui all'articolo 3, provvede, per la redazione del primo piano triennale ed entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto a:

a) determinare gli obiettivi ed i criteri attuativi delle attività di ricerca sulla domanda turistica sia a livello nazionale che internazionale, nonché sulle tecniche di promozione dell'offerta turistica rappresentata dalle strutture termali nazionali;

b) determinare i requisiti ottimali delle strutture alberghiere e ricettive e degli impianti sportivi, ricreativi e spettacolari ad esse connessi, nonché il dimensionamento aziendale ottimale ai fini della gestione economica;

c) individuare e promuovere poli, a valenza idro-termale, a carattere regionale ed interregionale.

2. Il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede altresì, ai fini della redazione dei successivi piani triennali, a valutare la rispondenza delle valutazioni di mercato ed aziendali programmate ai sensi del comma 1, individuando gli obiettivi ed i criteri per il successivo piano triennale.

ART. 6.

(Compiti del Ministro dell'ambiente).

1. Il Ministro dell'ambiente, per la redazione del primo piano triennale ed entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto, a:

a) definire le norme per la salvaguardia e per il monitoraggio delle condizioni ambientali dei bacini idro-termali ed i relativi regimi vincolistici;

b) predisporre le attività conoscitive sulle condizioni ambientali dei singoli bacini e sulle opere di salvaguardia e valorizzazione da attuarsi ai sensi dell'articolo 10.

2. Il Ministro dell'ambiente, per la redazione dei successivi piani triennali, provvede, con le stesse modalità, ad aggiornare le norme di cui al comma 1.

ART. 7.

(Compiti del Ministro delle partecipazioni statali).

1. Il Ministro delle partecipazioni statali ha il compito di partecipare alla redazione del piano decennale ai sensi del comma 3 dell'articolo 3.

2. Provvede inoltre, d'intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, ad individuare le esigenze di capitalizzazione delle aziende termali a capitale pubblico ai sensi dell'articolo 9, comma 2.

ART. 8.

(Piano decennale).

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono ripartiti, secondo i criteri esposti, nei successivi commi, in un periodo di tempo di dieci anni.

2. Il piano decennale di cui all'articolo 3 indica gli obiettivi che dovranno essere conseguiti e le risorse annuali impegnate.

3. Il piano decennale si suddivide in piani triennali che definiscono gli obiettivi intermedi.

4. Ciascun piano triennale ha il compito di garantire, tra l'altro, lo sviluppo delle risorse idrotermali che insistono sulle regioni meridionali e contiene:

a) le attività conoscitive da attuare nell'arco dei tre anni;

b) le opere di valorizzazione dei bacini idro-termali da realizzare;

c) la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei contributi per l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture termali e ricettive;

d) i contributi alle attività di promozione svolte all'estero e sul territorio nazionale, comprese le attività di informazione e di sensibilizzazione delle popolazioni in campo sanitario;

e) i contributi allo sviluppo e alla promozione di poli regionali, o interregionali a valenza idro-termale.»

ART. 9.

(Gestione).

1. Sul bilancio del Ministero del turismo e dello spettacolo è istituito apposito capitolo per il finanziamento delle attività di cui alla presente legge e per le esigenze di capitalizzazione delle aziende termali a capitale pubblico.

2. Per quanto riguarda le attività delle aziende termali a capitale pubblico, il

Ministero del turismo e dello spettacolo opera di concerto con il Ministero delle partecipazioni statali, relativamente alle competenze di cui al comma 1.

CAPO III.

COMPETENZE DELLE REGIONI

ART. 10.

(Competenze delle regioni).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle competenze legislative previste dall'articolo 117 della Costituzione, emanano provvedimenti legislativi uniformandosi ai princìpi della presente legge ed in particolare assicurano:

a) la definizione, mediante apposite cartografie, dei bacini idro-termali presenti nel territorio regionale, operando in accordo tra loro nei casi in cui i bacini si estendano nei territori di più regioni;

b) l'istituzione di consorzi tra enti locali per la salvaguardia e la valorizzazione dei bacini idro-termali qualora detti bacini non risultino già compresi nei territori di comuni, comunità montane o consorzi di bonifica;

c) l'attribuzione ai consorzi di cui alla lettera *b*) della progettazione e realizzazione delle opere di monitoraggio, di tutela, di valorizzazione dei bacini idro-termali;

d) l'elaborazione di appropriate normative urbanistiche che, ai sensi dell'attuale legislazione statale e nel rispetto dei regimi vincolistici di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), favoriscano la piena fruizione delle stazioni termali ed il loro sviluppo;

e) la individuazione di bacini idro-termali idonei a favorire lo sviluppo dei

poli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c*).

ART. 11.

(Piani regionali).

1. Le regioni provvedono altresì a presentare al Ministro del turismo e dello spettacolo, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni 3 anni:

a) i piani regionali per la salvaguardia e la valorizzazione dei bacini idrotermali elaborati a partire dai programmi presentati dai comuni, dai consorzi e dalle comunità montane nonché da privati;

b) i piani riguardanti le attività di ammodernamento, potenziamento e promozione del termalismo regionale, nonché dei poli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c*), redatti a partire dalle indicazioni contenute nel piano decennale di cui all'articolo 8, secondo le priorità contenute nei singoli piani triennali e sulla base delle richieste di verificati progetti presentati dalle aziende concessionarie e dalle aziende pubbliche o private che intendono fondersi o consorziarsi tra loro, nonché da società a capitale privato che esercitano le attività di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Le regioni possono partecipare, attraverso le società finanziarie regionali, al capitale delle aziende pubbliche operanti nel settore del termalismo localizzate nel territorio regionale.

3. I piani di cui al comma 1 sono inseriti nei piani triennali redatti ai sensi dell'articolo 8.

4. Alle regioni spetta la funzione di controllo sulla realizzazione delle opere finanziate dallo Stato nel territorio regionale attraverso i piani triennali.

CAPO IV.

AZIENDE E STABILIMENTI TERMALI PUBBLICI

ART. 12.

(Trasferimenti).

1. Il comitato di liquidazione di cui all'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, trasferisce, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le proprie partecipazioni azionarie all'EFIM, previa acquisizione della titolarità delle azioni possedute dalla Terme di Agnano SpA e dalla Terme Sibarite SpA.

2. Le società oggetto del trasferimento provvedono a formulare, entro 90 giorni, una situazione patrimoniale riferita al primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge e certificata dalla rispettiva società di revisione.

3. Le situazioni patrimoniali di cui al comma 2 sono approvate dal comitato di liquidazione che provvede a ripianare le eventuali perdite risultanti con fondi propri o sui propri crediti certi ed esigibili.

4. I crediti a favore del comitato di liquidazione risultanti al termine delle operazioni di cui al comma 3 saranno trasferiti dal comitato di liquidazione al capitale sociale dell'azienda con corrispondente aumento del valore nominale unitario delle azioni.

ART. 13.

(Trasferimenti di aziende termali gestite dall'INPS).

1. La proprietà dei beni e la titolarità dei diritti degli stabilimenti termali gestiti dall'INPS vengono da questo ente trasferiti come segue:

a) stabilimento di San Giuliano (Pisa) alle Terme di Montecasciana SpA;

b) stabilimento La Fratta (Forlì) alle Terme di Castrocaro SpA;

c) stabilimento di Salsomaggiore (Parma) alle Terme di Salsomaggiore SpA;

d) stabilimento di Battaglia (Padova) e quello di Viterbo alle Terme di Chianciano SpA.

2. I trasferimenti dei patrimoni immobiliari, dei diritti e delle attrezzature ed impianti sono attuati senza corrispettivo.

3. Le società destinatarie subentrano nelle concessioni di acque termali o minerali di cui gli stabilimenti trasferiti risultavano titolari a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le società destinatarie assicurano la continuità dei contratti di lavoro di tutti i dipendenti degli stabilimenti di cui al comma 1, garantendo pari trattamento retributivo e l'anzianità di servizio maturata.

CAPO V.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 14.

(Soppressione del comitato di liquidazione).

1. Il comitato di liquidazione di cui all'articolo 12, comma 1, a chiusura della liquidazione dell'EAGAT, provvede ad assegnare all'EFIM l'eventuale attivo della liquidazione.

2. Entro 120 giorni dal termine della liquidazione il comitato di liquidazione provvede a rendere il conto delle somme ricevute al Ministro delle partecipazioni statali che lo approva con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Il Ministro delle partecipazioni statali provvede altresì con il medesimo decreto di cui al comma 2 a trasferire il personale in servizio presso il comitato di liquidazione all'EFIM.

4. Il comitato previsto dall'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 168, è soppresso.

ART. 15.

(Finanziamento).

1. Per l'attuazione del primo piano triennale, relativo agli anni 1990-1992, viene stanziata una somma di 500 miliardi di lire, su apposito capitolo del bilancio del Ministero del turismo e dello spettacolo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della presente legge, così ripartito: 100 miliardi per l'anno 1990 e 200 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

2. Il 50 per cento delle somme di cui al comma 1 sono vincolate a favore delle attività delle aziende termali a capitale pubblico la cui erogazione verrà disposta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della presente legge.

ART. 16.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.